

REGOLAMENTO (UE) 2022/2584 DEL CONSIGLIO**dell'8 novembre 2022****relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio ⁽¹⁾ («accordo») è stato concluso con decisione 2014/146/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014.
- (2) Il primo protocollo ⁽³⁾ dell'accordo fissava, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) Il secondo protocollo ⁽⁴⁾ dell'accordo fissava, per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 7 dicembre 2021.
- (4) Un accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione e Maurizio ⁽⁵⁾ ha prorogato l'applicazione del secondo protocollo dell'accordo fino al 4 ottobre 2022.
- (5) Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con Maurizio per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.
- (6) A seguito di tali negoziati il 7 maggio 2022 è stato siglato un nuovo protocollo («protocollo») per un periodo di quattro anni.
- (7) L'8 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/2585 ⁽⁶⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (8) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.
- (9) Il protocollo dovrebbe essere attuato quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Maurizio e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.

⁽¹⁾ GU L 79 del 18.3.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

⁽³⁾ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).

⁽⁴⁾ Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3).

⁽⁵⁾ Accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 45).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2022/2585 del Consiglio dell'8 novembre 2022, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) (cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale).

- (10) Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e Maurizio (2022-2026) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

1) 40 pescherecci con reti a circuizione:

- Spagna: 22 pescherecci
- Francia: 16 pescherecci
- Italia: 2 pescherecci

2) 45 pescherecci con palangari di superficie:

- Spagna: 12 pescherecci
- Francia: 29 pescherecci
- Portogallo: 4 pescherecci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA
